

Dario Sandonà

DALLA NOTITIA DE DELICTO ALL'INDAGINE PREVIA. NOTE A MARGINE DEL VADEMECUM SU ALCUNI PUNTI DI PROCEDURA NEL TRATTAMENTO DEI CASI DI ABUSO SESSUALE DI MINORI COMMESSI DA CHIERICI*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Natura giuridica, destinatari e ambito di applicazione. – 3. La *notitia de delicto*. – 4. L'avvio dell'indagine previa. – 4.1. La prescrizione. – 4.2. Il segreto d'ufficio. – 5. Lo svolgimento dell'indagine previa. – 5.1. L'ascolto del minore. – 5.2. La tutela del presunto colpevole. – 5.3. L'accompagnamento spirituale e materiale delle parti. – 5.4. Le misure cautelari. – 5.5. La chiusura delle indagini. – 6. I rapporti con le autorità civili. – 7. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Negli ultimi decenni del secolo scorso è stata particolarmente avvertita la necessità di riformulare la normativa esistente in materia di *delicta contra sextum*¹ commessi da chierici a danno di minori, sia dal punto di vista sostanziale che

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ In dottrina si vedano, in particolare, le istanze sollevate in tal senso da D. ASTIGUETA, *La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali*, in *Periodica de re canonica*, 2004, 4, pp. 623-691; J. P. BEAL, *The 1962 Instruction Crimen sollicitationis: caught red-handend or handed a red herring?*, in *Studia canonica*, 2007, pp. 199-236; D. CITO, *Il diritto canonico di fronte ai reati (in particolare di fronte agli abusi sui minori)*, in *Iustitia*, 2010, 3, pp. 253-263; ID., *Brevi note sulla Circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede con riferimento alle linee guida per i casi di abuso sui minori da parte dei chierici*, in *Iustitia*, 2011, 3, pp. 309-314. Il problema ha destato l'interesse anche degli studiosi del diritto penale, suscitando stimoli e riflessioni da parte della dottrina penalistica italiana più sensibile ed attenta al diritto canonico. Su tutti, ved. L. EUSEBI, *Pena canonica e tutela del minore*, in *disCrimen*, 2020, 1 pp. 1-26.

da quello più specificamente processuale². Anzi, dopo l'emanazione

² Il fenomeno è noto all'interno di diversi Paesi a livello globale. Per quanto riguarda il continente europeo, si pensi alla condizione della Francia. Ivi sono stati pubblicati recentemente i risultati della *Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église*, commissione fortemente voluta dalla Conferenza Episcopale Francese per far luce sugli episodi avvenuti dal 1950 ad oggi; il *Rapport* è denominato *Les violences sexuelles dans l'Église catholique. France 1950-2020*. Sempre sulla condizione francese si vedano anche CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, *Lutter contre la pédophilie*, Paris, 2002, tr. it. *Il Regno documenti*, 2002, pp. 443-456, R. MICOCCHI, «Lutter contre la pédophilie: alcune riflessioni sull'azione della Chiesa di Francia negli ultimi anni», in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. CRTO, Milano, 2005, pp. 577-590.

Sulla condizione irlandese ved. DEPARTMENT OF CHILDREN EQUALITY, DISABILITY, INTEGRATION AND YOUTH, *The report of the Commission to Inquire into Child Abuse (The Ryan Report)*, 20 maggio 2009, *The Stationery Office*, Dublin, 2009, in www.bishopaccountability.org/reports/2009_05_20_Ryan_Report/; BENEDETTO XVI, *Litterae Pastorales ad christifideles catholicos in Hibernia*, 19 marzo 2012, *Acta Apostolicae Sedis*, 2010, pp. 209-220.

In Germania alcuni dati interessanti possono essere tratti da uno studio circa l'Arcidiocesi di Monaco-Frisinga che chiamò in causa lo stesso Ratzinger, ved. *Sexueller Missbrauch Minderjähriger und erwachsener Schutzbefehlener durch Kleriker sowie hauptamtliche Bedienstete in Bereich der Erzdiözese München und Freising von 1945 bis 2019. Verantwortlichkeiten, systemische Ursachen, Konsequenzen und Empfehlungen*, 20 gennaio 2022, a cura di WESTPFAHL SPILKER WASTL RECHTSANWALTE, in <https://westpfahl-spilker.de/wp-content/uploads/2022/01/WSW-Gutachten-Erzdiözese-Muenchen-und-Freising-vom-20.-Januar-2022.pdf>; si veda altresì il rapporto commissionato dalla Conferenza Episcopale Tedesca (tr. inglese): RESEARCH PROJECT (MHG STUDY), *Sexual abuse of minors by catholic priests, deacons and male members of orders in the domain of the German Bishops' Conference*, in <https://tinyurl.com/y6fw4cza>.

Non mancano interessanti spunti di riflessione analizzando il problema anche in altri continenti: si pensi alla condizione dei Paesi nordamericani. Per quanto riguarda il Canada ved. CONFERENZA DEI VESCOVI CATTOLICI DEL CANADA, *From Pain To Hope: Report from the Ad Hoc Committee on child sexual abuse*, Ottawa, 1992; F.J. MORRIS, *The pastoral and juridical Dimensions of Dismissal from the Clerical State and Other Penalties for Acts of Sexual Misconduct*, in *Proceedings of the Fifty-third Annual Convention*, a cura di CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, Catholic University of America Press, Washington DC, 1991, pp. 221-239; Id., *Procedure to be Applied in Cases of Sexual Misconduct by a priest*, in *Studia Canonica*, 1992, pp. 39-74; V.N. MBANDJI, *La repression de la pédopornographie en droit canonique, en droit criminel canadien et dans les instruments juridiques internationaux*, *ivi*, 2021, pp. 477-510. Per quanto riguarda gli Stati Uniti ved. THE INVESTIGATIVE STAFF OF THE BOSTON GLOBE, *Betrayal: the crisis in the Catholic Church*, Little Brown & Co., Bos-

zione del *Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela*³ è diventata sempre più impellente l'esigenza di uno strumento che potesse illustrare come procedere in caso di sospetto abuso sessuale su minori⁴.

In molti chiedevano un mezzo di agile consultazione, accessibile e comprensibile anche ai non giuristi: tale istanza era sollecitata in particolare da quella gerarchia ecclesiale che, in concreto, doveva occuparsi di segnalazioni di tal sorta nella propria parrocchia o diocesi e che chiedeva di essere adeguatamente formata, ritenendo di non potere, né dovere, contare esclusivamente sull'ausilio e la consulenza di esperti interpellati occasionalmente⁵.

ton, 2002; T.J. GREEN, *Clerical sexual abuse of minors: some canonical reflections*, in *The Jurist*, 2003, pp. 366-425; J.P. KIMES, *Simul et cura et solertia. Le Essential Norms della Conferenza Episcopale statunitense*, in *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede norme, prassi, obiezioni*, a cura di C. PAPAIE, Città del Vaticano, 2015, pp. 25-74; L. NAVARRO, *A General Canonical Background for Interpreting the USCCB Essential Norms in the Context of Evolution of Canonical Penal Law*, in *Towards Future developments in Penal Law: U.S. Theory and practice*, a cura di P.M. DUGAN, Wilson & Lafleur, Montreal, 2010, pp. 197-238.

Per la disamina della normativa principale si rinvia alla nt. 11.

³ Ved. GIOVANNI PAOLO II, *Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2001, pp. 737-739. Un elenco completo delle misure adottate può essere reperito presso una apposita sezione del sito web della Santa Sede denominata *Abuso su minori. La risposta della Chiesa*, consultabile presso www.vatican.va. Sull'approccio dell'ultimo Pontefice al fenomeno ved. V.N. MBANDJI, *Le pape François et la crise des abus sexuels. La poursuite de la Réforme du droit penal canonique*, in *Studia Canonica*, 2020, pp. 579-621.

⁴ Si pensi che la questione ha costituito il primo punto all'ordine del giorno di discussione dell'Incontro 'La protezione dei minori nella Chiesa' tenutosi in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019. Gli atti dell'Incontro sono reperibili presso il sito internet dedicato: [/www.pbc2019.org/it/home](http://www.pbc2019.org/it/home) e sono stati altresì pubblicati in un apposito volume *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa. (Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019)*, Città del Vaticano, 2019.

⁵ Tale linea di pensiero è emersa durante i lavori dell'Incontro 'La protezione dei minori nella Chiesa' sopra citato. Vescovi e parroci, in modo particolare, avevano bisogno di capire come gestire soprattutto la prima fase del procedimento penale, in cui la *notitia criminis* giunge alla loro attenzione, e come interpretare, in modo adeguato, quanto loro esposto all'interno delle segnalazioni.

In risposta a tali esigenze, l'allora Congregazione per la Dottrina della Fede (oggi Dicastero per la Dottrina della Fede)⁶ ha pubblicato⁷, il 16 luglio 2020, un *Vademecum*, congiuntamente ad una Nota introduttiva della Santa Sede⁸, su «alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale

⁶ In data 11 febbraio 2022, Papa Francesco ha riformato la Congregazione per la Dottrina della Fede mediante la lettera apostolica in forma di Motu proprio *Fidem servare*, ved. FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di Motu proprio Fidem Servare*, in *L'Osservatore romano*, 14 febbraio 2022, p. 12. Il Santo Padre ha deciso di modificare la struttura interna dell'ex Sant'Ufficio costituendo due diverse sezioni: la sezione dottrinale e la sezione disciplinare, ciascuna coordinata da un segretario che coadiuva il prefetto nell'ambito delle specifiche competenze, collaborando con sottosegretario e capi ufficio. La sezione disciplinare che si occuperà dei delitti riservati alla Congregazione – tra cui l'abuso sessuale su minori compiuto da chierici – e da questa trattati mediante la giurisdizione del Supremo Tribunale Apostolico ivi istituito. Essa ha il compito «di predisporre ed elaborare le procedure previste dalla normativa canonica perché la Congregazione, nelle sue diverse istanze (prefetto, segretario, promotore di giustizia, Congresso, Sessione ordinaria, Collegio per l'esame dei ricorsi in materia di *delicta graviora*), possa promuovere una retta amministrazione della giustizia».

In data 19 marzo 2022, il Santo Padre ha poi conferito organicità alle riforme della Curia romana susseguitesesi nel corso degli ultimi anni, promulgando la Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* (PE) sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo, ved. FRANCESCO, *Costituzione Apostolica "Praedicate Evangelium" sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo*, in *L'Osservatore romano*, 31 marzo 2022, pp. I-XII, che, entrando in vigore il 5 giugno 2022, solennità di Pentecoste, ha abrogato la Costituzione apostolica *Pastor bonus* (PB) di Giovanni Paolo II, del 28 giugno 1988, ved. GIOVANNI PAOLO II, *Costituzione Apostolica Pastor bonus*, in *Acta Apostolicae sedis*, 1988, pp. 841-912. Per un primo commento ved. G. GHIRLANDA, *La Costituzione apostolica "Praedicate Evangelium" sulla Curia romana*, in *La Civiltà cattolica*, 2022, pp. 41-56.

A seguito della promulgazione della Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* la Congregazione per la Dottrina della Fede ha assunto la denominazione di Dicastero per la Dottrina della Fede.

⁷ Ved. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 16 luglio 2020, ver. 1.0, in *L'Osservatore Romano*, 17 luglio 2020, pp. 7-10, consultabile presso www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-abuso_it.html.

⁸ Positivo è il fatto che sia stato prontamente sottoposto all'attenzione della stampa e non qualificato come riservato. Tale sorte toccò in primis all'Istruzione *Crimen Sollicitationis* e successivamente, quantomeno inizialmen-

di minori commessi da chierici». Il testo è stato aggiornato in data 5 giugno 2022⁹ ed è volto ad esplicitare le norme contenute nei due codici vigenti (CIC e CCEO) e nelle altre fonti¹⁰ analiti-

te, al *Motu proprio SST*, ved. J. P. BEAL, *The 1962 Instruction Crimen sollicitationis: caught red-handend or handed a red herring?*, cit., p. 199 ss.

⁹ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 5 giugno 2022, ver. 2.0, in *L'Osservatore Romano*, 27 giugno 2022. A meno di due anni dalla sua prima edizione, la quale preludeva già a possibili futuri aggiornamenti, il Vademecum è stato modificato dal Dicastero per la Dottrina della Fede in ragione delle recenti modifiche normative introdotte dal Santo Padre in tema di contrasto alla pedofilia (in merito alle quali ci si sofferma diffusamente *infra* alla nt. n. 13) e in virtù delle segnalazioni pervenute al Dicastero da parte di accademici, operatori e studiosi. A livello redazionale è stata conservata la numerazione originaria in modo da facilitare coloro i quali avessero già assunto dimestichezza con il Vademecum. Nel complesso non vi sono modifiche sostanziali rilevanti, se non qualche indicazione in tema di processo penale extragiudiziale (si vedano i punti 98, 117, 120 e 136). D'ora in poi ogni riferimento, salvo diversa indicazione, correrà alla seconda edizione.

¹⁰ Per un commento della disciplina vigente, onnicomprensivo anche delle risposte magisteriali, ved. D. ASTIGUETA, *La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali*, cit., p. 623 ss.; *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, a cura di A. D'AURIA, C. PAPALE, Roma, 2014; F.R. AZNAR GIL, *Abusos sexuales a menores cometidos por clerigos y religiosos*, in *Revista española de Derecho canónico*, 2010, pp. 827-850; D. CITO, *Appunti sull'evoluzione normativa del diritto penale canonico nell'ultimo decennio*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe dalla Torre*, I, *Diritto Canonico*, a cura di G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI, Torino, 2014, pp. 197-213; P. DAL CORSO, *L'evoluzione del diritto penale canonico nella normativa successiva al codice del 1983*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, a cura di GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Milano, 2021, pp. 109-152; P. FANTELLI, *Il diritto penale canonico: tra potere coercitivo e carità pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013, 3; T.J. GREEN, *Clerical sexual abuse of minors: some canonical reflections*, cit.; S. LOPPACHER, *Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un'analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al "delictum contra sextum cum minore" alla luce degli elementi essenziali di un giusto processo*, Roma, 2017; N. LUDECKE, *Le violenze di prete su minori nel diritto canonico*, in *Il regno-documenti*, 2010, pp. 470-483; S. POPE, *Accountability and Sexual Abuse in The United States: Lessons for the Universal Church*, in *Irish Theological Quarterly*, 2004, pp. 73-88; W. REES, *Sexueller Missbrauch von Minderjährigen durch Kleriker: Ammerkungen aus kirchennrechtlicher Sicht*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 2003, II, pp. 392-426.

camente elencate all'interno dell'Introduzione¹¹ del testo.

Nel presente contributo ci si propone di passare in rassegna le indicazioni del citato *Vademecum* in tema di *notitia de delicto* e indagini previa¹², mettendone in evidenza l'adeguatezza e/o l'opportunità, non dimenticando le recenti ed ulteriori modifiche normative intervenute in materia¹³.

¹¹ Il Dicastero per la Dottrina della Fede fa riferimento a tutte le norme dedicate al diritto penale canonico sostanziale e processuale sia nel CIC (Libri VI e VII) sia nel CCEO (titoli XXVII e XXVIII, ai canoni 1401-1487). Le altre fonti indicate nell'introduzione del *Vademecum* sono le 'Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede', emanate con il *Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, ved. GIOVANNI PAOLO II, *Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, cit. e riformate nel 2010, ved. BENEDETTO XVI, *Normae*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2010, pp. 419-430; nonché il *Motu proprio Vos estis lux mundi*, ved. FRANCESCO, *Motu proprio Vos estis lux mundi*, in *L'Osservatore romano*, 10 maggio 2019, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2019, pp. 823-832.

Si noti che quest'ultimo testo normativo, dopo lo stabilito decorso di un triennio *ad experimentum*, è stato abrogato dal Santo padre con la promulgazione e pubblicazione di una nuova lettera apostolica in forma di *motu proprio* intitolata in modo analogo, ved. FRANCESCO, *Motu proprio Vos estis lux mundi*, in *L'Osservatore romano*, 25 marzo 2023, pp. 8-10, entrata in vigore in data 30 aprile 2023 e non ancora pubblicata negli *Acta Apostolicae Sedis*. Non vi sono modifiche di rilievo che ne hanno snaturato il contenuto, si tratta solo di piccoli accorgimenti dettati dalla prima prassi applicativa: si è ampliato per esempio l'ambito di applicazione estendo le norme ai moderatori delle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica, sono stati modificati alcuni termini in sede di indagine e si è aggiunto un nuovo articolo 10 dedicato alla procedura applicabile nei confronti dei Moderatori Supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica. In generale si è poi coordinato il testo con i più recenti interventi di riforma. Ovviamente il *Vademecum*, essendo anteriore, non è aggiornato quanto ai riferimenti. Nel corso dell'esposizione ci si riferirà comunque alla recente versione, avendo cura di evidenziare eventuali dissonanze rispetto al precedente testo cui fa riferimento lo strumento predisposto dal Dicastero per la Dottrina della Fede.

Sullo stato attuale della normativa in tema di delitti contro il sesto precepto del Decalogo ved. C. GENTILE, *Le novità normative nella lotta agli abusi sessuali a un anno dall'incontro in Vaticano del 2019*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 21, 2020, p. 88 ss.; ID., *Le nuove Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Prime considerazioni*, *ivi*, n. 5, 2022, p. 33 ss.

¹² Alla denuncia e alle indagini sono dedicati i punti nn. 9-75.

¹³ Sono stati integralmente revisionati il Libro VI del Codice di Diritto Canonico con la Costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei*, ved. FRANCESCO, *Costituzione apostolica Pascite gregem dei*, in *L'Osservatore romano*, 4 giugno

2. Natura giuridica, destinatari e ambito di applicazione

Prima di entrare nel vivo della questione che è d'interesse in questa sede, si ritiene opportuno analizzare la natura giuridica del Vademecum. Non è intervenuta alcuna delega previa da parte del legislatore canonico¹⁴, pertanto non è una legge.

2021, pp. 2-4, entrata in vigore l'8 dicembre 2021; nonché le *Normae* contenute nel *Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela con Rescriptum ex Audientia SS.mi*: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui approva le Norme sui delitti riservati della Congregazione per la Dottrina della Fede, ved. FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui approva le Norme sui delitti riservati della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 11 ottobre 2021, in *L'Osservatore romano*, 7 dicembre 2021, p. 6, entrato in vigore il 7 dicembre 2021, al fine di armonizzare la normativa vigente con la recente riforma. Anche queste nuove normative sono ora menzionate all'interno dell'*incipit* del Vademecum nella sua Ver. 2.0.

Sulla complementarietà delle due modifiche normative ved. F. LOMBARDI, *Diritto e buon governo ecclesiale. Il «vademecum» per i casi di abuso sessuale e la riforma del diritto penale canonico*, in *La Civiltà cattolica*, 2021, 3, pp. 525-535. Per un primo commento della riforma ved. J.I. ARRIETA, *A presentation of the New Penal System of Canon Law*, in *The Jurist*, 2021, pp. 245-267; G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoecliese.it), n. 11, 2022, p. 1 ss.; EAD., *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Modena, 2021, pp. 117-137; D. CITO, *Le nuove «Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede». Prime riflessioni*, in *Ius Ecclesiae*, 2022, pp. 321-338; nonché il recente convegno *Diritto penale canonico e statale: due ordinamenti a confronto. Alla luce della recente riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, Palazzo Chiaramonte – Steri Sala delle Capriate, 28-29 ottobre 2021; *Atti del Webinar Riforma del Liber VI*, 14 ottobre 2021, consultabile presso www.consociatio.org/webinar-2021/webinar-1.htm.

¹⁴ Si ricordi che i dicasteri romani non sono dotati di potestà legislativa, se non nei limiti di quanto è stato loro delegato dal Romano Pontefice con apposito provvedimento. I decreti da loro emanabili hanno natura esclusivamente esecutiva. Non possono pertanto promulgare di propria spontanea iniziativa nemmeno un decreto generale, atto parificato alla legge. Ved. can. 30 CIC: «Chi gode soltanto della potestà esecutiva non può validamente emanare il decreto generale, di cui al can. 29, a meno che in casi particolari a norma del diritto ciò non gli sia stato espressamente concesso dal legislatore competente, e adempite le condizioni stabilite nell'atto della concessione». Ved. M.J. ARROBA CONDE, M. RIORDINO, *Introduzione al diritto canonico*, 2019³, FI-

Nessuna nuova norma è stata introdotta, nessun nuovo obbligo giuridico passibile di sanzione in capo ai destinatari; «nonostante ciò se ne raccomanda l'osservanza, nella consapevolezza che una prassi omogenea contribuisce a rendere più chiara l'amministrazione della giustizia»¹⁵. Esso rientra, dunque, a pieno titolo, tra gli atti amministrativi emanabili da un dicastero della Curia Romana¹⁶.

Nel testo si legge che «si tratta di una sorta di “manuale”, che dalla *notitia criminis* alla definitiva definizione della causa intende prendere per mano e condurre passo passo chiunque si trovi nella necessità di procedere all'accertamento della verità dei delitti sopra menzionati»¹⁷. Coloro i quali non possiedono approfondite conoscenze giuridiche potranno quindi godere di un supporto dalla natura ibrida: ricognitiva dell'esistente ma al contempo innovativa. Tale è infatti la portata del documento dal punto di vista interpretativo, chiarendo quest'ultimo dubbi e difficoltà nell'applicazione di alcune norme: un invito ad una buona prassi sulla scia dell'esperienza pluriennale del Dicastero per la Dottrina della Fede¹⁸.

renze, p. 16 ss.; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2006³, p. 15 ss.

¹⁵ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento di casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., introduzione. L'ambito di applicazione del *Vademecum* non è circoscritto al solo *delictum contra sextum*. Il documento è difatti destinato a tutti i *delicta graviora*, secondo le classificazioni proprie dell'ordinamento canonico.

¹⁶ Per un approfondimento sul sistema delle fonti nel diritto canonico ved. M.J. ARROBA CONDE, M. RIONDINO, *Introduzione al diritto canonico*, cit., pp. 16-34; P. ERDÓ, *Storia delle fonti del diritto canonico*, Venezia, 2008; L. GEROSA, *Diritto Canonico: fonti e metodo*, Milano, 1996; P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Metodo*, Milano, 2018, p. 157 ss. Con particolare riferimento al diritto penale canonico ved. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., p. 15 ss.; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, 2021, p. 139 ss.

¹⁷ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento di casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., introduzione.

¹⁸ Ved. C. GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, Canterano (RM), 2018, p. 139 ss. Il supremo Dicastero romano tratta ormai da anni casi di abusi sessuali su minori secondo le norme introdotte nel 2001 con il *Motu proprio Sa-*

Se è vero che il Vademecum non introduce alcun nuovo obbligo giuridico, è altrettanto vero che tale assenza di coercibilità è una questione più teorica che pratica. Le indicazioni sono state formulate dal più importante dicastero romano, fonte pertanto autorevolissima e giudice delle controversie in materia di *delicta*¹⁹ contro il sesto precetto del Decalogo. Il testo inoltre è stato prontamente presentato alla stampa. È realistico pensare che l'Ordinario del luogo (cui principalmente le indicazioni sono rivolte)²⁰, dovendo tra le altre cose confrontarsi con i *media* locali, difficilmente addiverrà ad interpretazioni del dato normativo contrarie alle buone pratiche ivi raccomandate.

Il dicastero romano, nella prima edizione, aveva poi inserito la dicitura²¹ «Ver 1.0», suggerendo trattarsi di un progetto suscettibile di revisione. Nonostante la seconda edizione recentemente pubblicata²², non è escluso che trattandosi di un 'manuale', seppur in senso non tecnico, si giunga nei prossimi anni ad ulteriori correzioni, integrazioni e rivisitazioni di quanto scritto²³.

cramentorum Sanctitatis Tutela e sul tema ha ormai formato una significativa prassi, risolvendo questioni di diritto complesse, sia sostanziali che procedurali. Con riferimento alla recente riforma dell'attuale Dicastero per la Dottrina della Fede ved. nt. 4.

¹⁹ Per un approfondimento ved. C. PAPAIE, *Delicta reservata. 130 casi giuridici*, Città del Vaticano, 2021, p. 1 ss.

²⁰ I destinatari del Vademecum sono «gli Ordinari e gli operatori del diritto che si trovano nella necessità di tradurre in azioni concrete la normativa canonica circa i casi di abuso sessuale di minori compiuti da chierici». I Vescovi sono i primi interessati, essendo chiamati a ricevere le segnalazioni e a gestirle nelle fasi iniziali. È chiaro però che, in subordine, giocano un ruolo fondamentale le autorità ecclesiastiche che si trovano quotidianamente a confrontarsi con la normativa di riferimento dovendola applicare. Ved. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento di casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., introduzione. I Vescovi, chiaramente, avendo la responsabilità delle Chiese particolari, devono occuparsi anche dei casi di abuso sessuale su minori.

²¹ Ved. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento di casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., introduzione.

²² Ved. nt. numero 9.

²³ Si ricordi che sino ad ora le decisioni dell'ex Sant'Uffizio in tema di abusi sessuali di minori da parte del clero non sono mai state pubblicate da parte del Dicastero. Con il *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 6 dicembre 2019

3. *La notitia de delicto*

Notitia criminis, è, per il *Vademecum*, «qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo all'Ordinario o al Gerarca»²⁴. Della nozione²⁵ si occupa, in via incidentale, anche il *Motu proprio SST* all'art. 10²⁶, precisando che si tratta della «notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave» che giunge all'Ordinario o al Gerarca. La definizione dunque è volutamente generica e non richiede alcuna specificazione, lo stesso art. 29 del *Motu proprio SST*²⁷ rinvia a quanto determinato all'interno del CIC²⁸.

si è eliminato il segreto pontificio sulle predette cause, ciò potrebbe finalmente permettere il formarsi di una giurisprudenza costante correlata dal commento della dottrina.

²⁴ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 9.

²⁵ In generale sull'argomento ved. D. ASTIGUETA, *L'indagine previa: alcune problematiche*, in *Periodica de re canonica*, 2009, p. 202 ss.; M. DE LAS MERCEDES CORTÉS DIÉGUEZ, *La investigación previa al proceso penal canónico y el proceso administrativo penal*, in *Rivista española de derecho canónico*, 2013, pp. 513-536; G. RUGGIERO, *L'Indagine Previa nel Codice di Diritto Canonico*, in *Cammino Diritto*, 2022; J. SANCHIS, *L'indagine previa al processo penale*, in *Ius Ecclesiae*, 1992, p. 528 ss.

²⁶ «Ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca abbia notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, dopo avere svolto l'indagine previa a norma dei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente».

²⁷ «In queste cause, insieme alle prescrizioni di queste Norme, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell'uno e dell'altro Codice».

²⁸ Ved. can. 1717 CIC: «§1. Ogniqualevolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa indagine non sembri assolutamente superflua. §2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno. §3. Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso».

Interessanti sono le principali fonti²⁹ da cui possono giungere le segnalazioni, tema da sempre delicato. Il *Vademecum*³⁰ sul punto è abbastanza preciso, fornendo indicazioni accurate. Potrà essere presentata formalmente denuncia³¹ all'Ordinario, oralmente o per iscritto, dalla presunta vittima di abuso sessuale, dai suoi tutori³² o da una qualsiasi altra persona che afferma di aver conoscenza dei fatti. Qualsiasi individuo può spontaneamente prestare informazioni, anche se laico o non appartenente alla Chiesa cattolica. Si precisa che l'Ordinario non deve soffermarsi sulle formalità³³ che non sono ritenute necessarie³⁴. Si avverte anche della possibilità che l'Ordinario apprenda la *notitia* per il tramite dei *mass media* (giornali nazionali, televisioni, stampa locale, espressamente sono ricompresi i *social media*) o che la riceva dalle autorità civili locali venute a conoscenza delle ipotesi delittuose prima di quelle ecclesiastiche³⁵. In via residuale anche le voci raccolte,

²⁹ Il Codice del 1917 richiedeva una formale denuncia (o querela talvolta) da parte dei fedeli o chi per essi, non ritenendo sufficienti forme diverse di conoscenza quali segnalazioni orali o per il tramite dei *mass media*; ad esempio, ved. D. ASTIGUETA, *L'investigazione previa: alcune problematiche*, cit., p. 202. Tale strumento non è più disciplinato dal Codice del 1983, ma la dottrina ritiene sia indiscutibilmente ancora utilizzabile, ved. M. MOSCONI, *I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un «delitto più grave commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2012, p. 294; C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VII, Parte IV*, Città del Vaticano, 2012, p. 46.

³⁰ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punti nn. 10-12.

³¹ Questa, di per sé, è la via statisticamente più frequente, ved. C. GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, cit., p. 121.

³² Si rammenti che il soggetto normalmente è un minore, pertanto se il fatto è denunciato immediatamente, provvederanno i rappresentanti legali dello stesso.

³³ Non vengono forniti schemi prestabiliti per raccogliere la narrazione dei fatti, non è richiesta la formulazione di domande precise al segnalante, non si esige il rispetto di requisiti di forma per redigere la denuncia.

³⁴ Lo stesso *Vademecum* indica positivamente, al punto n. 9, che la denuncia formale non è necessaria.

³⁵ Sul punto ved. paragrafo 6 del presente lavoro, dedicato specificamente ai rapporti con le autorità civili.

al pari di ogni altro mezzo di conoscenza adeguato, possono essere sufficienti per venire a conoscenza della *notitia criminis*.

Problemi si pongono in ordine alle segnalazioni presentate in forma anonima, «ossia da persone non identificate o non identificabili»³⁶. Prima del *Vademecum*, la dottrina³⁷, anche sulla scorta del Codice del 1917³⁸, riteneva inammissibile una notizia di delitto in forma anonima oppure priva di elementi utili per individuare l'autore. Parimenti non reputava accettabile la denuncia in cui il segnalante, invitato a fornire ulteriori informazioni, avesse apertamente rifiutato. Il *Vademecum* offre invece un nuovo criterio. Invita a diffidare dal considerare automaticamente infondate le denunce prive di autore, auspicando tuttavia l'utilizzo di molta cautela nella loro valutazione. L'Ordinario non deve comunque in alcun modo far sì che questa modalità venga incoraggiata³⁹.

«Allo stesso modo» – aggiunge il *Vademecum* – «non è consigliabile scartare aprioristicamente la *notitia de delicto* che perviene da fonti la cui credibilità può sembrare, ad una prima impressione, dubbia»⁴⁰. Tali indicazioni cercano probabilmente di prevenire errori giudiziari, invitando ad operare con

³⁶ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 11.

³⁷ Ved. M. MOSCONI, *I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto "più grave" commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti*, cit., p. 295. *Contra*, D. ASTIGUETA, *L'indagine previa: alcune problematiche*, cit., p. 83, il quale, sulla base del can. 1317 CIC per cui «ogniquale volta l'ordinario abbia notizia [...]» si deve procedere, pertanto senza doverli escludere aprioristicamente le denunce anonime. Lo stesso Astigueta riteneva che non dovesse reputarsi anonima la denuncia presentata attraverso un intermediario, a causa del timore di possibili ritorzioni o per altre ragioni. In tal caso l'intermediario si farebbe garante della fondatezza della denuncia stessa.

³⁸ Il vecchio can. 1942 § 2 del CIC del 1917 prevedeva l'assoluta inammissibilità della denuncia anonima: «L'Ordinario decide se è il caso di un'inchiesta; ne valgono le denunce di nemici patenti, di persone vili e indegne o per non seri anonimi; e tutto dovrà farsi segretamente».

³⁹ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 11.

⁴⁰ *Ivi*, punto n. 12.

attenzione. Permane sempre la facoltà, similmente a quanto avviene negli ordinamenti civili, di archiviare la denuncia negli appositi registri diocesani⁴¹.

Il medesimo ordine di problemi si manifesta in relazione alle segnalazioni non adeguatamente circostanziate⁴² con riguardo a nominativo del reo, luogo del delitto, tempistiche, mezzo utilizzato, ecc. Si precisa che «anche se vaga e indeterminata [la *notitia de delicto*] deve essere adeguatamente valutata e, nei limiti del possibile, approfondita con la debita attenzione»⁴³. Ivi, come sopra, le previsioni sono volutamente generiche: non si consiglia evidentemente di tralasciare ogni ricerca, ma nemmeno di procedere senza indugio. Si invita pur sempre alla moderazione e alla accorta valutazione dei fatti nel loro insieme⁴⁴.

Nel paragrafo successivo del *Vademecum*, dedicato alle azioni concrete da intraprendere a seguito del ricevimento della *notitia* di un possibile caso di abuso, sono rintracciabi-

⁴¹ Ved. C. GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, cit., p. 119 ss. L'autore offre una accurata ricostruzione dello stato dell'arte prima della pubblicazione del *Vademecum* del Dicastero per la Dottrina della Fede.

⁴² Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 13. Ogni denuncia deve normalmente essere fornita di alcune indicazioni elementari, *in primis* il nome del denunciante. Viene richiesto di esporre i fatti sinteticamente e di indicare i nomi dell'ipotetico reo e della presunta vittima. Se possibile, anche le fonti di prova dovrebbero essere precisate. Qualora la segnalazione giunga dalla stessa vittima si devono sempre curare con attenzione l'incontro e l'ascolto di questa, offrendo altresì cure psicologiche. Le stesse indicazioni erano già state fornite dall'ex Sant'Uffizio, ved. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida nel caso di trattamento di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2011, p. 406.

⁴³ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 13.

⁴⁴ *Ivi*, punto n. 15. Il *Vademecum*, da ultimo, non dimentica di menzionare i doveri di vigilanza propri dell'Ordinario. Il Dicastero per la Dottrina della Fede specifica la superfluità di continui controlli investigativi a carico dei chierici, ma ricorda l'importanza di informarsi periodicamente «soprattutto se sia giunto a conoscenza di sospetti, comportamenti scandalosi, condotte che turbano gravemente l'ordine».

li altri spunti di particolare interesse per la nostra indagine. Il *Vademecum*⁴⁵ richiama l'art. 10 § 1 del *motu proprio SST*⁴⁶, indicando la necessità di svolgere un'indagine previa qualora la *notitia* appaia «*saltem verisimilis*». In genere spetta al Vescovo vagliare l'attendibilità della notizia giunta a sua conoscenza, anche se, logicamente, l'ausilio dei collaboratori potrà sempre essere importante. Si precisa subito che «se tale verisimiglianza risultasse non fondata, si può non dare seguito alla *notitia de delicto*, avendo cura tuttavia di conservare tutta la documentazione insieme a una nota nella quale illustrare le ragioni della decisione»⁴⁷. Sostanzialmente si procede all'archiviazione, emanando un decreto motivato da conservare nell'archivio segreto diocesano⁴⁸.

Il *Vademecum* ha perso l'occasione di indicare, anche solo a titolo esemplificativo, uno o più criteri da utilizzare per valutare la fondatezza di una denuncia e/o segnalazione giunta a conoscenza dell'Ordinario. Ben avrebbe potuto, invece, riferirsi all'insegnamento di quella dottrina⁴⁹ secondo cui la denuncia, per potersi considerare affidabile, deve contenere menzione degli elementi essenziali (autore, vittima, tempo, luogo...) utili per perseguire il crimine. Sarebbe poi importante valutare la possibilità effettiva che, a seguito di un'indagine, si possa predisporre una solida base per lo svolgimento di un processo.

⁴⁵ *Ivi*, punto n. 16.

⁴⁶ «Ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca abbia notizia, almeno verosimile, di un delitto più grave, dopo avere svolto l'indagine previa a norma dei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente».

⁴⁷ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 16.

⁴⁸ Ved. C. PAPAIE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VII, Parte IV*, cit., pp. 48-49; M. MOSCONI, *I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto "più grave" commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti*, cit., p. 300.

⁴⁹ Ved. D. ASTIGUETA, *L'indagine previa*, in *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, a cura di A. D'AURIA, C. PAPAIE, Città del Vaticano, 2014, pp. 85-86.

Da ultimo è ovviamente necessario che il fatto denunciato ricada sotto la giurisdizione ecclesiastica.

Il punto n. 18 del *Vademecum* insiste sulla delicatezza della materia. Ricorda, ad esempio, che i peccati contro il sesto precetto del Decalogo raramente avvengono in presenza di testimoni. Insiste sulla necessità di proseguire l'indagine eccetto in «caso di manifesta impossibilità di procedere a norma del Diritto canonico». Non avrà senso procedere infatti qualora risulti che al tempo del delitto la persona accusata non era ancora chierico o se risulta evidente che la presunta vittima non era minorenn⁵⁰, o ancora se «è fatto notorio che la persona segnalata non poteva essere presente sul luogo del delitto nel momento in cui sarebbero avvenuti gli addebiti»⁵¹.

Ulteriormente si invita, in tutte le ipotesi descritte sinora, a presentare la documentazione contenente le indicazioni di massima ricevute, rendendone edotto il Dicastero per la Dottrina della Fede⁵². Quest'ultimo auspica pertanto di porsi al centro di una rete di segnalazioni e di essere in grado di avere contezza di ogni presunto delitto compiuto⁵³.

4. L'avvio dell'indagine previa

Interessanti indicazioni poi, anche se non del tutto soddisfacenti, giungono in merito all'inizio dell'indagine previa. Nel caso in cui la notizia sia *saltem verisimilis*, cioè apparentemente vera in punto di fatto e di diritto, il Vescovo dovrà procedere ad avviare un'indagine emanando un apposito decreto in cui nomina un 'investigatore' di sua fiducia ed un nota-

⁵⁰ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 3. Ivi si indica la nozione di minore rilevante a norma del diritto canonico.

⁵¹ *Ivi*, punto n. 18.

⁵² *Ivi*, punto n. 19.

⁵³ L'enorme mole di segnalazioni, seppur archiviata con oculatezza, potrebbe comunque non essere completa in quanto si tratta solo di una esortazione, non esiste norma che vincoli l'Ordinario.

io⁵⁴. L'onere di sostenere l'investigazione grava espressamente sull'Ordinario, che può, eventualmente, delegare le operazioni ad una persona da lui ritenuta idonea⁵⁵. Opportunamente si consiglia che sia affidata ad un terzo la conduzione delle operazioni affinché il Vescovo mantenga la propria posizione di guida pastorale, padre e organo *super partes* (specie qualora poi si decida di procedere in via amministrativa)⁵⁶. La dottrina⁵⁷ ritiene poi che non siano necessari particolari requisiti per il delegato che potrà essere anche un laico, uomo o donna. Elemento imprescindibile è la competenza nell'ambito in cui si opera, richiesta più in generale per ricoprire qualsiasi ufficio ecclesiastico⁵⁸. Vi è chi ritiene debba esserci apposita nomina di un soggetto ogniqualvolta si inizi un'indagine, altri invece che sia sufficiente una designazione generale valida in ogni caso⁵⁹. Comunque sia, tutti convengono sulla necessità di pronunciare un giuramento con cui si assume l'impegno di adem-

⁵⁴ Ved. D. VAJANI, *La procedura canonica a livello diocesano nel caso dei delicta graviora*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2012, p. 319.

⁵⁵ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 21.

⁵⁶ Ved. C. GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, cit., p. 129, analoghe considerazioni possono essere proposte per il promotore di giustizia e per il vicario giudiziario.

⁵⁷ *Ivi*, pp. 129-130.

⁵⁸ Ved. can. 149 § 1 CIC: «Perché uno sia promosso ad un ufficio ecclesiastico, deve essere nella comunione della Chiesa e possedere l'idoneità, cioè essere dotato delle qualità, richieste per l'ufficio stesso dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione». Non è qui applicabile l'art. 13 del *Motu proprio SST* in cui si precisa che «[...] possono adempiere validamente la funzione di: 1° Giudice e Promotore di Giustizia solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica». Ciò in ragione del fatto che si è ancora in una fase preprocessuale, non ricompresa nell'ambito di applicazione dell'articolo stesso. Il CIC si occupa di questa fase del procedimento penale, in via generale, al can. 1717. *Ivi* si ricorda come l'investigatore designato ha analoghi poteri rispetto all'uditore nel processo (raccoglie le prove e le trasmette all'Ordinario). Non potrà poi ricoprire l'incarico di giudice nello stesso processo (o assessore in un procedimento amministrativo).

⁵⁹ Ved. C. PAPAIE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VII, Parte IV*, cit., p. 56.

piere fedelmente e convenientemente l'ufficio affidato e mantenere il segreto sui fatti conosciuti⁶⁰.

È ora d'obbligo soffermarsi sull'obbligatorietà o meno per il Vescovo che viene informato di un presunto caso di abuso sessuale su minore di svolgere (o delegare) un'indagine. Le norme di riferimento citate sinora⁶¹ non configurano un vero e proprio obbligo di procedere ad un'indagine previa. Parte della dottrina⁶² ha ritenuto addirittura che la decisione in merito sia comunque rimessa alla discrezionalità dell'autorità in base alle circostanze concrete. Altri⁶³, invece, più prudentemente ritengono obbligatorio iniziare le indagini, avendo a mente la *ratio* del sistema: il Vescovo non può non essere vincolato giuridicamente a procedere in una materia tanto delicata. Gli stessi avverbi, 'ogni volta' e 'ogniqualevolta', posti in aperture delle disposizioni rilevanti, testimoniano l'esistenza di un obbligo e non permettono la configurazione di una semplice facoltà. Da ultimo, corrobora la tesi il punto n. 21 del *Vademecum* che, pur non prendendo apertamente posizione, afferma l'esistenza di un dovere di svolgimento dell'indagine previa, ai sensi cann. 1717 CIC e 1468 CCEO, che, se non rispettato, può configurare un delitto perseguibile ai sensi del CIC, del CCEO, del *Motu proprio Come una madre amorevole* e dell'art. 1 § 1, lett. b) del *Motu proprio VELM*.

⁶⁰ Ved. can. 1454 CIC: «Tutti coloro che compongono il tribunale o in esso collaborano devono prestare giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l'ufficio».

⁶¹ Tali sono l'art. 10 *Motu proprio SST*, il can. 1717 CIC e il punto n. 16 del *Vademecum*.

⁶² Ved. C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VII, Parte IV*, cit., p. 51.

⁶³ Ved. C. GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, cit., p. 131. Chiaramente se nel caso di specie, a seguito della valutazione della fondatezza della *notitia de delicto*, quest'ultima appaia *ictu oculi* infondata, in quanto pretestuosa, diffamatoria o per qualsiasi altra evidenza priva di veridicità in modo manifesto, le autorità canoniche non dovranno procedere. Diversamente si tratterebbe di un inutile spreco di energie processuali.

4.1. *La prescrizione*

Una questione che spesso desta difficoltà, incertezza e dubbi è quella relativa alla prescrizione⁶⁴, istituto più volte riformato. Gli attuali termini prescrizionali sono indicati dall'art. 8 del *Motu proprio SST* in vent'anni, decorrenti, nei casi di violazione del sesto precetto del Decalogo, dal momento del raggiungimento della maggiore età da parte della presunta vittima.

Il Dicastero per la Dottrina della Fede può comunque derogare i termini prescrizionali *una tantum*, date le circostanze del caso concreto⁶⁵. Si pone tipicamente un dubbio: non è chiaro se si debba procedere deferendo la denuncia al supremo dicastero romano affinché decida se concedere la deroga o sia più opportuno svolgere comunque l'indagine previa e renderne conto solo successivamente. Le indicazioni fornite al riguardo avvalorano la seconda ipotesi⁶⁶. Il giudizio sulla dero-

⁶⁴ Ved. C. PAPAIE, *I delitti contro la morale*, in *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., p. 29 ss. L'autore offre una interessantissima disamina, *in primis* storica, sulla prescrizione canonica in tema di *delicta graviora contra mores*, evidenziando come la prassi del Dicastero per la Dottrina della Fede abbia svolto un ruolo fondamentale nella modifica dei termini.

⁶⁵ Tale potere deve essere esercitato con grande ponderazione da parte del Dicastero. Vi è certamente l'esigenza di perseguire comportamenti criminali aberranti, ma deve altresì essere garantita la certezza dei termini prescrizionali. La finalità dell'istituto non coincide con il garantire l'impunità al delinquente, al contrario, come si è giustamente osservato: «in base alla finalità della pena si possono considerare anche e soprattutto fondamenti sostantivi della prescrizione non dell'azione criminale, ma del delitto stesso (intesa la prescrizione, ai sensi del can. 197, come il modo di liberarsi dall'obbligo di subire una pena). Infatti, dopo un certo tempo, oltre alla prescrizione del dovere retributivo, vengono meno la necessità di correggere il delinquente (se si parla di prescrizione è perché non ci sarebbe stata recidività) e di riparare lo scandalo». E. BAURA, *L'attività sanzionatoria della Chiesa: note sull'operatività della finalità della pena*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2019, pp. 609-627; ved. anche in senso conforme F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, VI, Romae, apud aedes Universitatis Gregorianae, 1949, p. 329.

⁶⁶ Emerge nitidamente un auspicio verso la maggior ponderazione delle segnalazioni. Chi, ricevuta la denuncia, dubiti in merito alla fondatezza della stessa è invitato a procedere.

ga verrà emesso solo dopo aver accuratamente analizzato gli esiti dell'indagine preliminare, comunicati dalle gerarchie locali. «Nella trasmissione degli atti l'Ordinario o il Gerarca potranno utilmente esperire un proprio parere circa l'eventuale deroga, motivando in ragione delle circostanze attuali (es.: stato di salute o età del chierico, possibilità del medesimo di esercitare il suo diritto di difesa, danno provocato dalla presunta azione criminale, scandalo suscitato)»⁶⁷. Trattasi delle ragioni più frequentemente utilizzate nella prassi dal Dicastero per la Dottrina della Fede per giungere alla concessione della deroga. Si auspica infine⁶⁸ che venga espresso un *votum* da parte di chi ha valutato il caso.

4.2. Il segreto d'ufficio

Il Vademecum, poco oltre, si sofferma sulla segretezza e riservatezza degli atti preliminari. Papa Francesco, il 6 dicembre 2019, ha abolito il segreto pontificio in ogni fase dell'indagine previa⁶⁹ con proprio *rescriptum*. Il Vademecum afferma che «in questi delicatissimi atti preliminari, l'Ordinario può ricorrere al consiglio del DDF (cosa che può avvenire in ogni momento della trattazione di un caso), come anche consultarsi con esperti in materia canonica penale. In quest'ultima eve-

⁶⁷ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 28.

⁶⁸ È opportuno ricordare come non si tratti di norme vincolanti.

⁶⁹ Papa Francesco con il *Rescriptum* citato ha emanato una nuova Istruzione intitolata *Sulla riservatezza delle cause*, ved. Francesco, *Rescriptum ex audientia SS.mi: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui si promulga l'Istruzione Sulla riservatezza delle cause*, in *L'Osservatore romano*, 18 dicembre 2019, p. 5. Il documento all'art. 1 abolisce il segreto pontificio su tutte le cause di abuso sessuale su minore (e in altre ipotesi indicate in modo tassativo). L'art. 2 precisa che il segreto pontificio deve considerarsi abolito anche qualora i delitti di cui all'art. 1 vengano commessi in concorso con altri crimini sottoposti invece al segreto pontificio. Permane tuttora però il segreto d'ufficio, connotato all'esigenza, avvertita da qualsiasi ordinamento civile, di mantenere il riserbo sulle informazioni trattate in ragione del proprio ufficio.

nienza, però, si badi di evitare ogni inopportuna o illecita diffusione di informazioni al pubblico che potrebbe pregiudicare la possibile, successiva indagine previa o dare l'impressione di aver già definito con certezza i fatti o la colpevolezza del chierico in questione»⁷⁰. Se il ricorso al consiglio del DDF è cosa ovvia e non desta particolari preoccupazioni, così non è per le consulenze esterne: è opportuno prestare la massima attenzione nel richiederle. In generale, a prescindere dal ruolo svolto da coloro i quali ricevono qualsivoglia informazione, vi è il pericolo di calpestare la presunzione di innocenza o di mettere a repentaglio la serietà ed utilità delle indagini. La diffusione di notizie in modo incontrollato può condurre alle spiacevoli conseguenze di cui sopra, facendo venir meno ogni garanzia procedimentale per l'indagato⁷¹.

Queste 'buone pratiche', ivi descritte, vanno poste in diretta relazione con il segreto d'ufficio che tuttora permane nonostante sia stato abolito il segreto pontificio⁷². La differenza tra i due sta nel fatto che il primo è un dovere, imposto a tutti coloro i quali prendono parte alla causa a qualsiasi titolo, di non comunicare all'esterno notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza, in qualsiasi momento, nell'esercizio delle loro funzioni; il secondo è un divieto assoluto di rendere noto

⁷⁰ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 29.

⁷¹ Ved. R. ULRICH, *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*, in *Periodica de re canonica*, 2018, 3, p. 465 ss.

⁷² Per approfondire il funzionamento del sistema ante-riforma ved. D. ASTIGUETA, *Trasparenza e segreto. Aspetti della prassi penalistica (The Church between Transparency and Protection of Secret. Aspects of penal practice)*, in *Periodica de re canonica*, 2018, 3, pp. 523-535. Per approfondire il sistema post-riforma ved. W. MYRIAM, O. NEVILLE, *Seminario della Pontificia commissione per la tutela dei minori: prospettive. Relazione al Seminario: Promozione e protezione della dignità delle persone nelle accuse di abuso di minori e adulti disabili: bilanciare riservatezza, trasparenza e «accountability»*, Roma 4-6 dicembre 2019, in *Periodica de re canonica*, 2020, 3-4, pp. 667-67; M. VISIOLI, *Confidenzialità e segreto pontificio (Confidentiality and Pontifical Secret). Relazione al Seminario: Promozione e protezione della dignità delle persone nelle accuse di abuso di minori e adulti disabili: bilanciare riservatezza, trasparenza e «accountability»*, Roma 4-6 dicembre 2019, *ivi*, pp. 447-491; R. ULRICH, *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*, cit., pp. 465-492.

alcunché in relazione ai fatti di causa, paragonabile al segreto di stato in un ordinamento civile⁷³. Il punto n. 30 del *Vademecum* ribadisce questo concetto, rammentando che «si deve notare che già in questa fase si è tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio. Va ricordato tuttavia che a chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti». Le proposizioni combaciano con il contenuto degli articoli dell'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*⁷⁴. Si ammonisce pertanto l'operatore canonico dal richiedere il silenzio alle parti coinvolte nella controversia su quanto conoscono circa i fatti di causa o di quanto hanno discusso all'interno della stessa⁷⁵. Il segreto d'ufficio non riguarda infatti direttamente loro, non essendo funzionari canonici. Costoro possono informare liberamente le autorità civili di qualsiasi elemento in loro possesso, godendo della massima libertà.

5. Lo svolgimento dell'indagine previa

Particolare attenzione, anche in termini di ampiezza, è dedicata dal *Vademecum* allo svolgimento delle indagini preliminari⁷⁶.

⁷³ Ved. B. DEL VECCHIO, *Una svolta storica: l'abrogazione del segreto pontificio per i delitti legati alla pedofilia*, in *Politica.eu*, 2020, 1, pp. 173-186. Per cogliere la distinzione si pensi, ad esempio, alla possibilità di chiedere una rogatoria internazionale per assumere informazioni, ante riforma la Chiesa avrebbe opposto il segreto pontificio.

⁷⁴ Precisamente con gli artt. 4 e 5 della stessa.

⁷⁵ Si ricorderà che questi obblighi venivano imposti, invece, mentre era in vigore l'Istruzione *Crimen Sollicitationis*. Le parti e i testimoni stessi erano tenuti al più assoluto riserbo sui fatti di causa. Le memorie delle parti e i verbali delle testimonianze dovevano rimanere segreti. Comunque, già all'epoca, non esisteva nessun impedimento nel comunicare i fatti di cui si era a conoscenza alle autorità civili, avvolta dalla massima riservatezza era esclusivamente la causa. Ciò ha comunque creato incomprensioni e nella pratica, la segretezza venne fraintesa e considerata quale divieto di denuncia alle autorità civili.

⁷⁶ Il paragrafo viene ripartito in cinque sottosezioni, così intitolate: a) che cos'è l'indagine previa?; b) quali atti giuridici bisogna compiere per avviare

5.1. *L'ascolto del minore*

L'ascolto del minore⁷⁷ è sicuramente uno degli aspetti più delicati dei procedimenti in oggetto⁷⁸. Spesso il fanciullo elabora interiormente per lunghi anni le angherie subite e solo dopo molto tempo trova la determinazione per rivelare i soprusi⁷⁹. Talvolta, poi, accade che la denuncia giunga quando ancora il soggetto non è maggiorenne, ponendosi così il problema della sua tutela già nella fase delle indagini preliminari⁸⁰. All'uopo si consiglia l'utilizzo di un vero e proprio protocollo⁸¹. Il Vademecum rinvia innanzitutto alle norme previste dall'ordinamento civile di riferimento, prevedendo che siano seguite integralmente. Quindi specifica che le modalità di ascolto devono essere adeguate all'età e allo stato della presunta vittima e devono evitare di creare ulteriori traumi al fanciullo. Si forniscono in merito due indicazioni precise: il minore deve essere accompagnato da una persona maggiorenne di sua fidu-

l'indagine previa?; c) quali atti complementari si possono o si debbono compiere durante l'indagine previa?; d) come si impongono le misure cautelari?; e) che cosa fare per concludere l'indagine previa?

⁷⁷ Allo stesso trattamento devono essere sottoposte le persone equiparate. Ved. FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di Motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., art. 1 § 2, b: «ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa». Ved. anche DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 5.

⁷⁸ Ved. Z. SUCHECKI, *La tutela penale dei minori presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora*, in *Apollinaris*, 2006, pp. 728-729.

⁷⁹ Si ricordi che, in generale, la prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno d'età della vittima e matura al compiersi del ventesimo anno. Ved. art. 7 *Motu proprio SST* e § 3 del presente lavoro.

⁸⁰ In realtà il problema si pone anche per chi è diventato maggiorenne, questi resta infatti anonimo nel procedimento.

⁸¹ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 51.

cia, come un genitore o, in alternativa, il suo tutore legale; si deve evitare qualsiasi contatto diretto con l'accusato⁸².

5.2. La tutela del presunto colpevole

Altro compito di particolare delicatezza⁸³ durante l'indagine previa, che spetta all'Ordinario, «è di decidere se e quando informare di essa l'accusato». In dottrina vi è chi⁸⁴ ritiene che in codesta fase preliminare sia preferibile che il soggetto rimanga all'oscuro delle accuse mosse nei suoi confronti. Potrebbe addirittura darsi il caso in cui la *notitia* risulti infondata e non giunga mai a conoscenza dell'indagato. Altra parte della dottrina⁸⁵ ritiene invece opportuno sentirlo sempre, anche in virtù di quanto stabilito dal can. 1341 CIC, per ottenere la sua versione dei fatti⁸⁶. Il Vademecum non fornisce una

⁸² Non vi sono sul punto delle vere e proprie norme di riferimento nell'ordinamento canonico. Parte della dottrina riteneva già, conformemente alle indicazioni del Vademecum, che sussistesse in capo ai Vescovi un generale dovere di ascolto, declinato come disponibilità nel ricevere le notizie di delitto, quale agevolazione della comunicazione con le vittime e come percorso di accompagnamento morale e spirituale, ved. M. MOSCONI, *I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto "più grave" commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti*, cit., p. 310. Lo stesso Vademecum offre poi ulteriori indicazioni con riferimento alla presunta vittima in generale – il minore che ha subito i presunti abusi potrebbe *medio tempore* essere diventato maggiorenne o esserlo sin dall'inizio delle indagini – di queste ci si occupa poco oltre.

⁸³ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 52.

⁸⁴ Ved. L. GRAZIANO, *La previa investigatio e la tutela dei diritti nell'ordinamento penale canonico*, in *Processo penale canonico e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 503-504. Non è infrequente che le segnalazioni che giungano agli uffici competenti siano prive di fondamento. Devono inoltre essere tutelate la buona fama delle persone coinvolte, nonché dell'indagato. La stessa efficacia delle indagini potrebbe essere messa a rischio potendo l'indagato, una volta consapevole di essere tale, ostacolare la raccolta di elementi indiziari.

⁸⁵ Ved. D. ASTIGUETA, *L'indagine previa*, cit., p. 93.

⁸⁶ Ivi si concepisce la pena quale *extrema ratio*, da utilizzarsi solo qualora non sia possibile agire altrimenti.

soluzione univoca, sottolineando⁸⁷ che non esiste un criterio uniforme da potersi applicare senza incomodo e che non vi sono esplicite previsioni di legge. Si esorta quindi l'autorità ecclesiastica a ponderare con equilibrato giudizio tutti gli interessi in gioco. Tra questi vi sono la protezione della buona fama di tutte le persone interessate⁸⁸, il rischio di inquinamento dell'indagine previa, lo scandalo dei fedeli, l'opportunità di raccogliere prima di tutti gli elementi indiziali che potrebbero essere utili o necessari. La delicatezza di queste scelte conferma ulteriormente l'importanza di delegare la conduzione delle indagini a persone veramente competenti ed indipendenti.

Quanto, poi, all'ascolto della persona segnalata⁸⁹, non essendo ancora stato instaurato un vero e proprio processo, non c'è la necessità di nominarle un avvocato d'ufficio nel caso in cui non ne fosse munita. Non si può però in nessun modo impedirle di farsi assistere da un legale di propria scelta. Si rammentano quindi alcuni precetti basilari sull'interrogatorio in questa fase, rinviando al canone 1728 § 2 CIC. Ivi è previsto, in ossequio al principio di civiltà *nemo tenetur se detegere*, che il presunto reo non possa essere costretto ad autoaccusarsi. Non potranno ovviamente essere utilizzate forme di tortura o violenza, né potrà essere imposto il giuramento.

⁸⁷ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 53.

⁸⁸ *Ivi*, punto n. 44. Si confronti in proposito quanto detto in questo stesso paragrafo. Ved. can. 220 CIC «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità».

⁸⁹ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 54.

5.3. L'accompagnamento spirituale e materiale delle parti

Tema molto dibattuto è l'accompagnamento spirituale e materiale delle parti nel caso di un procedimento penale⁹⁰. Il Vademecum offre delle indicazioni generali da integrarsi con le direttive contenute nelle linee guida delle Conferenze episcopali e dei Sinodi delle Chiese orientali di tutto il mondo⁹¹. Da sempre questo è un aspetto caro alla Chiesa, legato alla sua missione pastorale e caritatevole verso i più deboli, i poveri e le persone in difficoltà. Il Dicastero⁹² chiede agli operatori di trattare le possibili vittime e le loro famiglie con dignità e rispetto, assicurando loro ascolto, accoglienza e accompagnamento, anche tramite servizi specifici. Nondimeno devono essere fornite assistenza medica, spirituale e psicologica a seconda delle esigenze del caso. All'uopo si è discusso⁹³ sull'utilità di appositi organi che si occupino di far fronte ai bisogni delle vittime (o presunte tali). La medesima assistenza può

⁹⁰ Il tema è largamente trattato in tutte le recenti occasioni di confronto tra le gerarchie cattoliche. Da ultimo ved. FRANCESCO, *Punti di riflessione in preparazione all'incontro La protezione dei minori in Vaticano*, 21-24 febbraio 2019, punti nn. 2, 8 e 10, consultabile presso www.vatican.va/resources/resources_puntidiriflessione-protezioneminori_20190221_it.html. Si occupano dell'argomento anche il *Motu proprio Vos estis lux mundi* e le *Linee guida per i casi di trattamento di abuso sessuale di minori da parte di chierici* del 2019 predisposte dalla CEI, ved. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Linee guida per i casi di trattamento di abuso sessuale di minori da parte di chierici*, Milano, 2019.

⁹¹ Con riferimento all'ordinamento italiano ved. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Linee guida per i casi di trattamento di abuso sessuale di minori da parte di chierici*, cit.

⁹² Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 55.

⁹³ Si è discusso il tema durante l'incontro 'La protezione dei minori nella Chiesa', ved. *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa. (Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019)*, Città del Vaticano, 2019; ved. F. D'ALPA, *Gli abusi sessuali su minori nella Chiesa cattolica*, in <https://www.uaar.it/ateismo/controinformazione/abusi-sessuali-chiesa-cattolica/>. I partecipanti all'Incontro hanno convenuto sull'importanza della presenza di stabili strutture sul territorio che possano fungere da strumento di informazione e collegamento a livello locale tra i laici (fra cui le possibili vittime) e le gerarchie ecclesiastiche.

(e deve) essere fornita anche al chierico accusato di abusi, la missione pastorale della Chiesa risulterebbe, infatti, vana se ci si dimenticasse di chi ha sbagliato (o almeno si ipotizza lo abbia fatto date le risultanze investigative). Mai però, e questo dev'essere sempre un monito, si deve pensare di poter anticipare gli esiti processuali. Devono essere adottate dunque tutte le accortezze del caso in comportamenti, dichiarazioni e azioni. Il *Vademecum*⁹⁴ ribadisce inoltre che «è assolutamente necessario che [...] si eviti ogni atto che possa essere interpretato dalle presunte vittime come un ostacolo all'esercizio dei loro diritti civili di fronte alle autorità statali». Anche l'impegno e la collaborazione con gli organi giudiziari secolari passa attraverso questi accorgimenti, evitando di influenzare in qualsiasi modo la possibile vittima⁹⁵.

L'ex Sant'Uffizio prosegue indicando che, là dove esistano «strutture statali od ecclesiastiche di informazione e appoggio alle presunte vittime, o di consulenza per le autorità ecclesiali, è bene fare riferimento anche ad esse»⁹⁶. Della loro importanza si è discusso a lungo⁹⁷. Ora, l'art. 2 *Motu proprio VELM* obbliga alla creazione di un sistema stabile in ogni Chiesa locale per la ricezione delle denunce relative ai casi di abusi sessuali su minori. Il Dicastero per la Dottrina della Fede⁹⁸ ha cura di precisare però che tali strutture hanno in ogni caso scopo di puro consiglio, orientamento e assistenza. Qualora forniscano delle analisi sul caso o comunque sia dei giudizi ineren-

⁹⁴ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 57.

⁹⁵ Sui rapporti tra autorità canoniche e autorità civili si tornerà nel Paragrafo 6 del presente lavoro.

⁹⁶ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 57.

⁹⁷ Ved. FRANCESCO, *Punti di riflessione in preparazione all'incontro La protezione dei minori in Vaticano*, cit. Il tema, ampiamente discusso, ha condotto all'adozione del *Motu proprio Vos estis lux mundi* in data 7 maggio 2019 sopra citato e recentemente aggiornato a marzo 2023.

⁹⁸ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 57.

ti ad esso, non devono essere considerate in alcun modo delle decisioni processuali. Il loro ruolo non è ovviamente quello di giudice. Gli stessi operatori devono adoperarsi affinché esternamente non si percepisca tale immagine.

5.4. *Le misure cautelari*

L'utilizzo di misure cautelari⁹⁹ nei casi di abuso sessuale su minori, nel corso delle indagini previe, è oggi ammesso dall'art. 10 § 2 del *Motu proprio SST*¹⁰⁰, in deroga alle previsioni dei canoni 1722 CIC e 1473 CCEO¹⁰¹. Le finalità di un provvedimento cautelare possono essere molteplici e concorrere in tutto o in parte nel caso specifico¹⁰². Il *Vademecum*¹⁰³ indica inizialmente la tutela della buona fama delle persone coinvolte e del bene pubblico. Prosegue ricordando la necessità di questi strumenti per evitare il ripetersi dei fatti o il verificarsi di nuovi. A titolo esemplificativo cita il diffonder-

⁹⁹ *Ivi*, punti dal 58 al 65. Sull'argomento in generale ved. G.P. MONTINI, *Provvedimenti cautelari urgenti nel caso di accuse odiose nei confronti di ministri sacri. Nota sui cann. 1044 e 1722*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1999, pp. 191-204; C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII. Parte IV*, cit., p. 123; J. SANCHIS, *L'indagine previa al processo penale*, cit., pp. 511-550.

¹⁰⁰ Art. 10 § 2 *Motu proprio SST*: «È competenza dell'Ordinario o del Gerarca, fin dall'inizio dell'indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 CIC o nel can. 1473 CCEO».

¹⁰¹ Tali canoni consentono l'uso di misure cautelari in ogni stadio del processo penale, non già del procedimento. Can. 1722 CIC: «L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale».

¹⁰² Vengono indicate finalità in parte comuni agli ordinamenti secolari e per altra parte legate alle peculiarità del sistema canonico.

¹⁰³ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 58.

si dello scandalo, il rischio di occultamento delle future prove, l'attivazione di minacce o altre condotte volte a distogliere la presunta vittima dall'esercizio dei suoi diritti, la tutela di altre possibili vittime. A queste, il canone citato aggiunge la libertà dei testimoni e la garanzia del giusto corso della giustizia, evitando indebite intromissioni.

È opportuno interrogarsi in merito all'effettiva portata contenutistica di tali misure. Il Vademecum ha cura di precisare che le tipologie elencate al canone 1722 CIC costituiscono un elenco tassativo, non suscettibile in alcun modo di integrazione in via di interpretazione estensiva o di analogia¹⁰⁴. La scelta deve obbligatoriamente ricadere su una o più di esse (predisposte, dunque, simultaneamente). «Ciò non toglie che l'Ordinario o il Gerarca possa imporre altre misure disciplinari, secondo i suoi poteri, che però, a stretto rigore di termini, non potranno essere definite "misure cautelari"»¹⁰⁵. *In primis* si indica la facoltà di allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un qualsiasi altro ufficio o compito ecclesiastico. Alternativamente è possibile imporre, o viceversa proibire, la dimora in qualche luogo o territorio. Da ultimo vietare al chierico di partecipare pubblicamente alla Santissima eucaristia.

Le prime due hanno un peso specifico nei casi di *delicta contra sextum cum minore* e trovano ampia e frequente applicazione nella prassi¹⁰⁶. Notoriamente il chierico accusato viene temporaneamente sospeso dai suoi compiti, spesso gli si ordina di non esercitare per un certo periodo le facoltà che derivano dal sacramento dell'Ordine. Sul punto la Congregazione ha rilevato come sia ancora frequentemente in uso l'antica terminologia «di *sospensione a divinis* per indicare il divieto di esercizio del ministero imposto come misura cautelare a un

¹⁰⁴ Così conformemente anche la dottrina ved. A CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., p. 153 ss.

¹⁰⁵ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alc. uni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 60. Fra queste rientreranno, ad esempio, delle penitenze a livello spirituale, un richiamo scritto o altro ancora a seconda delle circostanze.

¹⁰⁶ Ved. C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII. Parte IV*, cit., p. 172.

chierico»¹⁰⁷. Invita ad evitare tale denominazione, «come anche quella di *sospensione ad cautelam*»¹⁰⁸, poiché nella legislazione attualmente vigente si tratta di una pena, ed in questa fase non può essere imposta. Spesso è la stampa¹⁰⁹ ad usare queste espressioni, mancando di precisione terminologica, ma la denominazione corretta è quella di «*divieto o proibizione di esercizio del ministero*»¹¹⁰.

La scelta del trasferimento in via cautelare del parroco, molto comune in passato, ha sollevato non poche critiche tra i commentatori¹¹¹. Il presbitero viene destinato in genere ad un nuovo incarico nella stessa o (più frequentemente) in un'altra diocesi. Similmente può essere interpretato il divieto di dimora in luogo determinato, normalmente coincidente con le medesime zone in cui sono avvenuti i fatti. Si avverte però l'operatore pastorale di evitare di «operare semplicemente un trasferimento d'ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso»¹¹².

¹⁰⁷ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 62.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁹ Notoriamente il lessico adoperato dalla stampa è giuridicamente improprio e molti istituti sono travisati nel loro stesso contenuto.

¹¹⁰ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 62.

¹¹¹ Ved. J.P. BEAL, *The 1962 Instruction Crimen sollicitationis: caught red-handend or handed a red herring?*, cit. In passato tale misura è stata ampiamente utilizzata. Molto spesso il presbitero veniva spostato in altra parrocchia, all'interno della diocesi di appartenenza o al di fuori della stessa, ma ciò raramente costituiva una soluzione. *In primis* il presbitero così trasferito molto spesso si rendeva colpevole di nuovi casi di abuso, nondimeno non si trattava di una misura sufficiente a punire in modo adeguato il reo.

¹¹² Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 63. L'ufficio non diventerà vacante in questo caso, ma deve essere gestito tramite un amministratore. In passato questo atteggiamento ha condotto a numerose ipotesi di recidiva, il rischio che gli abusi si ripetano è statisticamente elevato, ved. www.pbc2019.org/it.

5.5. *La chiusura delle indagini*

Il Dicastero per la Dottrina della Fede si sofferma poi sul termine entro cui concludere l'indagine previa. Ad oggi non ne esiste uno specifico¹¹³, si forniscono quindi utili direttive. La scelta è presto spiegata osservando come l'ordinamento canonico sia volto alla ricerca della verità per l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo e il ristabilimento della giustizia. Alcuni autori¹¹⁴ ritengono che il limite ultimo possa coincidere con la morte del presunto reo o con la prescrizione dell'azione criminale, stabilita in vent'anni per i *delicta contra mores*. Il Dicastero raccomanda, «ai fini dell'equità e dell'esercizio ragionevole della giustizia, che la durata dell'indagine previa sia adeguata alle finalità della stessa, ossia il raggiungimento della fondata verisimiglianza della *notitia de delicto* e della corrispettiva esistenza del *fumus delicti*»¹¹⁵. Il decorso non deve essere dunque procrastinato senza una fondata ragione¹¹⁶, ma sempre ancorato alle finalità individuate dal legislatore. Il protrarsi ingiustificato delle ricerche può costituire negligente esercizio delle proprie funzioni da parte dell'Ordinario e non è improbabile pensare che possa trovare applicazione la normativa di cui al *Motu proprio VELM*¹¹⁷.

¹¹³ Ved. C. GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, cit., pp. 136-137.

¹¹⁴ Ved. L. GRAZIANO, *La praevia investigatio e la tutela dei diritti nell'ordinamento penale canonico*, cit., p. 499.

¹¹⁵ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 66.

¹¹⁶ Anzi è preferibile che tali procedimenti penali vengano trattati con maggior celerità. Volendo offrire una valutazione di stretta economicità processualpenalistica è preferibile giungere a definire prima in tempi brevi casi di questo genere, evitando clamori mediatici e lungaggini.

¹¹⁷ In particolare la normativa del *Motu proprio VELM* risulta essere applicabile, ai sensi dell'art. 1 § 1 lett. b) alle «condotte poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 6, [tra i quali rientra a pieno titolo l'Ordinario] consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di uno dei soggetti di cui nel precedente § 1 in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo».

Normalmente la chiusura delle indagini deve essere decretata formalmente dall'Ordinario o dal Gerarca responsabile delle stesse, così è previsto implicitamente al can. 1719 CIC¹¹⁸. Tale atto, sommato ad ogni altra risultanza delle investigazioni, dev'essere trasmesso direttamente al Dicastero per la Dottrina della Fede¹¹⁹. L'art. 10 § 1 del *Motu proprio SST* impone di inviare copia autentica di qualsiasi documento in tempi celeri, a prescindere dall'esito delle ricerche condotte. Inoltre, dev'essere allegata un'apposita tabella riassuntiva contenente uno schema dei dati essenziali del caso affrontato, utile al Dicastero per orientarsi tra quanto trasmessole (la mole di documenti potrebbe essere piuttosto elevata)¹²⁰.

Per completezza l'Ordinario deve poi inviare anche il proprio *votum*. Trattasi di un parere sul merito della vicenda affrontata, con il quale egli presenta la propria opinione sul caso di specie: «per esempio, se ritiene opportuno attivare una procedura penale, e di quale tipo; se possa ritenersi sufficiente la pena imposta dalle autorità civili; se sia preferibile l'applicazione di misure amministrative da parte dell'Ordinario o del Gerarca; se si debba invocare la prescrizione del delitto o concederne la deroga»¹²¹. L'indicazione non vincolerà in alcun modo il Dicastero, il quale resta libero di adottare le misure che ritiene più opportune per fronteggiare il caso.

¹¹⁸ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 62, analogamente si rammenta al punto n. 68.

¹¹⁹ *Ivi*, punto n. 69.

¹²⁰ La tabella riassuntiva è disponibile in allegato al *Vademecum*. Il suo contenuto è vario. Sono richiesti alcuni dati generali del chierico (indirizzo, età, nome, ecc.) e delle informazioni personali riguardanti la sua vita ecclesiastica (ad esempio, anni di servizio, data di ordinazione, luoghi presso cui ha svolto il proprio servizio). Non mancano apposite caselle in cui inserire un sommario dei dati raccolti durante le indagini ed esprimere il proprio parere (*votum*) su come procedere nel caso di specie.

¹²¹ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 69.

6. I rapporti con le autorità civili

Un tema che ha suscitato diatribe ed incomprensioni nel corso degli anni è quello dei rapporti con le autorità civili¹²². Storicamente il problema si è posto¹²³ con delle peculiarità notevoli.

In passato, l'Istruzione *Crimen Sollicitationis*¹²⁴ non vietava in alcun modo la segnalazione di un caso di abuso sessuale

¹²² La questione, con riferimento all'ordinamento interno, è trattata anche dalle più recenti Linee guida per i casi di abuso della CEI, ved. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, cit.

¹²³ Ved. F. D'ALPA, *Gli abusi sessuali su minori nella Chiesa cattolica*, cit.

¹²⁴ Nel 2001, come più volte ricordato, Papa Giovanni Paolo II ha promulgato il *Motu proprio SST* contenente le nuove norme sull'attività dell'ex Congregazione per la Dottrina della Fede, regole sostanziali che hanno ridefinito i suoi ambiti operativi e procedurali. In una lettera accompagnatoria, ved. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Le norme del motu proprio "Sacramentorum Sanctitatis tutela" (2001). Introduzione storica a cura della Congregazione per la dottrina della fede*, reperibile presso www.vatican.va/resources/resources_introd-storica_it.html, l'ex Congregazione per la Dottrina della Fede ha menzionato un'istruzione, l'Istruzione *Crimen sollicitationis*, datata 16 marzo 1962, indirizzata «a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e altri membri del clero di tutto il mondo, anche di rito orientale», ved. SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFIZIO, *Istruzione sul modo di procedere nelle cause di sollecitazione Crimen sollicitationis*, 9 giugno 1922, introduzione, reperibile in lingua inglese presso www.vatican.va/resources/resources_crimen-sollicitationis-1962_en.html.

L'Istruzione era dedicata in via principale ai delitti di sollecitazione del penitente alla commissione di peccati sessuali e al c.d. *crimen pessimum*: disciplinava fattispecie e modalità secondo cui instaurare un eventuale conseguente procedimento penale. L'ambito di applicazione veniva poi esteso al *delictum contra sextum cum minore* con apposita norma contenuta nell'ultimo Titolo, il V.

L'esistenza dell'Istruzione fu resa nota per l'appunto solo nel 2001 mediante la lettera accompagnatoria sopra citata. L'edizione originale risale in realtà al 1922 (quella del 1962 ricalcò la precedente con poche aggiunte, soprattutto in appendice, inerenti procedure di carattere amministrativo).

Sulla Istruzione del 1962 ved. J.P. BEAL, *The 1962 Instruction Crimen Sollicitationis: Caught Red-Handed or a Red Herring?*, cit.; S. TERRANEO, *Il processo di elaborazione dell'istruzione rimen Sollicitationis del 1922, Ius Ecclesiae*, 2022, pp. 67-92; I.O. UHNIK, *De delicto sollicitationis. Evolutio historica, documenta, commentaries*, in The Catholic University of America Press, Whashington D.C., 1954.

su minori alle autorità civili, imponeva esclusivamente il c.d. 'Segreto del Sant'Uffizio'. Un apposito giuramento¹²⁵ era predisposto per tutti i funzionari coinvolti nel procedimento penale, il quale, se non rispettato, importava automaticamente la scomunica *latae sententiae*. Un giuramento era previsto anche per testimoni e accusatori. La stessa richiesta di segretezza veniva presentata all'accusato (ovviamente non in merito al rapporto fiduciario con il suo difensore). Alla vittima non veniva precluso, però, di presentare una segnalazione presso le autorità secolari, la segretezza atteneva esclusivamente al procedimento canonico. Comunque sia, la *forma mentis*¹²⁶ del tempo ed in parte una cattiva interpretazione della normativa canonica, che invitava comunque a risolvere internamente questo tipo di 'problemi', condussero ad un consolidato *modus operandi* per cui i casi di abuso sessuale su minori, di cui giungeva notizia alle gerarchie cattoliche, sistematicamente non venivano denunciati alle autorità civili.

Il primo interrogativo da porsi riguarda l'esistenza, oggi, di obblighi di denuncia o di cooperazione giuridicamente sanzionati¹²⁷. La risposta è negativa¹²⁸. Non sono mai state promulgate disposizioni normative di siffatto genere, la Chiesa non ha mai imposto in nessun modo ai suoi membri di fornire alle autorità civili la *notitia criminis*¹²⁹, corredata da tutta la documentazione in proprio possesso.

¹²⁵ Ved. SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFIZIO, *Istruzione sul modo di procedere nelle cause di sollecitazione Crimen sollicitationis*, 9 giugno 1922, lett. A dell'appendice.

¹²⁶ Ved. J.P. BEAL, *The 1962 Instruction Crimen sollicitationis: caught red-handend or handed a red herring?*, cit. L'autore svolge una accurata disamina delle responsabilità storiche della Chiesa nel trattare le segnalazioni secondo il *modus operandi* indicato.

¹²⁷ Sul tema ved. il contributo di G. BONI, *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, *JusOnline*, 2020, 1, pp. 31-223.

¹²⁸ Ved. C. GENTILE, *I delicta graviora contra mores*, cit., p. 175.

¹²⁹ Il fenomeno è ben descritto in svariati documenti pontifici con la metafora del padre obbligato a denunciare il proprio figlio. Nessun genitore lo farebbe a cuor leggero, seppur mosso dai più nobili ideali di giustizia.

Tutti i Vescovi, religiosi, parroci, ecc. sono però cittadini di uno Stato¹³⁰ e, in quanto tali, titolari di diritti, doveri ed obblighi risultanti dal conseguente *status*. Ci si interroga quindi sulla possibilità per gli ordinamenti secolari di predisporre in capo ad un proprio cittadino (in questo caso appartenente ad una confessione religiosa) l'obbligo di fornire informazioni. Ciò è possibile, ma solo a condizioni particolari. L'ordinamento italiano, ad esempio, non impone al cittadino di denunciare ogni reato (o perlomeno da lui presunto tale) di cui viene a conoscenza. Le incriminazioni per omessa denuncia nel sistema penale italiano sono piuttosto scarse, solo i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio sono sanzionati per aver omesso di comunicare i reati conosciuti in ragione del loro ufficio¹³¹.

Pur non esistendo delle norme vere e proprie il *Vademecum* affronta comunque la questione, essendo questa, oltre che di stretta attualità nel dibattito canonistico¹³² contempo-

¹³⁰ A meno che non siano apolidi. In tal caso il problema non si pone, non facendo i soggetti parte di alcun altro ordinamento civile. Potrebbe eventualmente vantare una pretesa punitiva lo stato nel cui territorio si è consumato il crimine o di cui la vittima ha la cittadinanza.

¹³¹ Ved. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale parte speciale*, Bologna, 2021⁶, pp. 343-358. Si badi che non sono dunque puniti per qualsiasi reato di cui non danno notizia essendone venuti a conoscenza, ma esclusivamente per quelli conosciuti in ragione della loro attività lavorativa. Ved. art. 361, co. 1 c.p.: «Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516»; e art. 363, co. 1 c.p.: «L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103». L'art. 364 del Codice penale italiano punisce anche il cittadino che omette di denunciare un reato ma solo qualora si tratti di un delitto contro la personalità dello stato per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo.

¹³² Ved. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, cit., p. 408. L'ex Congregazione, conscia del problema, nella lettera con cui esortava le Conferenze episcopali di tutto il mondo alla predisposizione di linee guida a livello locale affermava che «sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito del-

raneo, fonte di dubbi per chi si deve concretamente confrontare con un caso di abuso sessuale su minori. Il testo in analisi esorta affinché «anche in assenza di un esplicito obbligo normativo¹³³, l'autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogniqualevolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi»¹³⁴.

Si noti sin da subito come le direttive tuttora non prevedono un invito a contattare le autorità civili in ogni ipotesi delittuosa che giunga a conoscenza: ma solo in due circostanze. *In primis* quando ciò sia indispensabile per la tutela della persona offesa. Sorge spontanea però una riflessione: ci si chiede se non sia sempre necessario, per tutelare veramente la vittima, denunciare alle autorità civili quanto accaduto (qualora lo si valuti *prima facie* come non infondato) e ciò indipendentemente dal fatto che ivi ci si riferisca alla tutela fisica o della sfera psicologica/affettiva della vittima.

La seconda ipotesi conduce parimenti a dei rilievi, in particolar modo non è chiaro chi dovrebbe giudicare se sia indispensabile segnalare i fatti per tutelare altri minori dal pericolo di recidiva del delinquente. Probabilmente alle autorità canoniche, ma è evidente che si tratta una valutazione discrezionale, affidata ad intuito e ragionevolezza del Vescovo diocesano. Le statistiche¹³⁵ mostrano come i rei di abusi difficilmente siano responsabili di episodi isolati, normalmente com-

le rispettive competenze. In particolare va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale» specificando poco oltre che le linee guida «devono tener conto della legislazione del paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all'eventuale obbligo di avvisare le autorità civili».

¹³³ Si intende norma dello stato ospitante.

¹³⁴ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 17.

¹³⁵ Ved. sul punto *Chiesa e pedofilia*, <https://www.albanesi.it/psicologia/religione/chiesa-pedofilia.htm> e <https://www.pbc2019.org/it/home> (ultimo accesso 16.6.2022). Stando alla fonte, la quasi totalità dei membri del clero che compiono atti contrari al sesto precetto del Decalogo sono responsabili di più di un singolo episodio delittuoso.

piono più crimini in serie. Si potrebbe quindi dedurre che l'indispensabilità vi sia sempre o quasi, restando esclusi i casi in cui il presbitero sia morto, inabile o sottoposto a delle misure cautelari (o in casi a questi analoghi). La prima direttiva offerta dal *Vademecum* non può quindi essere considerata chiara ed univoca.

Il Dicastero riprende comunque il problema poco dopo, al punto n. 48. Ivi ribadisce che «bisogna accennare alla sussistenza o meno, a carico dell'Ordinario o del Gerarca, dell'obbligo di dare comunicazione alle autorità civili della *notitia de delicto* ricevuta e dell'indagine previa aperta». Indica quindi due principi.

Il primo non è affatto innovativo rispetto a quanto esposto sinora¹³⁶. Si dichiara infatti la necessità di rispettare le regole interne del Paese ospitante, senza possibilità di deroga alcuna¹³⁷. Laddove vi siano concordati, intese o accordi di altro genere, si deve dare a questi assoluta ed integrale applicazione. Secondariamente però si aggiunge: «si deve rispettare la volontà della presunta vittima, sempre che essa non sia in contrasto con la legislazione civile, incoraggiando l'esercizio dei suoi doveri e diritti di fronte alle autorità statali»¹³⁸. Le autorità canoniche, così facendo, danno il giusto peso all'opinione della vittima. Questa infatti potrebbe desiderare di non diffondere i fatti che la riguardano in prima persona¹³⁹. In modo opportuno, quindi, si invita al confronto costante con la parte più debole e bisognosa di accoglienza. Si ammonisce altresì

¹³⁶ Laddove non si desse corso alla previsione si incorrerebbe in responsabilità all'interno dell'ordinamento secolare ospitante. Ved. anche DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, cit., p. 408.

¹³⁷ In proposito si rimanda anche qui all'art. 19 (attuale articolo 20) del *Motu proprio VELM*, implicitamente si possono richiamare anche i punti 17 e 27 del *Vademecum*.

¹³⁸ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 48.

¹³⁹ Potrebbe addirittura scoppiare uno scandalo mediatico, se non a livello nazionale, quantomeno a livello locale: ciò comporterebbe ulteriori sofferenze per la vittima.

di tenere traccia in forma documentale di quanto suggerito al minore (o ai suoi genitori e/o tutore). Tale accortezza potrebbe, poi, tornare utile in sede civile¹⁴⁰ qualora venissero avanzate richieste di risarcimento danni extracontrattuali agli enti ecclesiastici presso cui operava il chierico, fondandole sulla responsabilità per omessa vigilanza.

Qualora un obbligo di denuncia fosse poi previsto positivamente da un ordinamento statale, questo dovrebbe essere espletato senza incertezze. Il punto 49 impone chiaramente di comunicare sempre la *notitia de delicto* alle autorità civili, anche qualora vi fosse la sicurezza che queste non aprirebbero alcun fascicolo per i motivi più disparati (potrebbe essere intervenuta la prescrizione o potrebbe essere prevista una diversa configurazione della fattispecie delittuosa). Se ciò è sicuramente voluto perché si possa collaborare in piena sinergia con le autorità di polizia del luogo, si ricordi che con estrema probabilità il mancato adempimento dell'obbligo sarà normalmente assistito da sanzione penale nell'ordinamento canonico.

Qualora problemi di collaborazione ed interferenza si pongano durante il corso dell'investigazione preliminare si esorta, *in primis*, a che «l'attività di indagine sia svolta nel rispetto delle leggi civili di ogni stato»¹⁴¹. Il termine 'civili' è qui usato

¹⁴⁰ Dal punto di vista probatorio emerge l'importanza di documentazione adeguata al fine di fronteggiare le frequenti ed ingenti richieste di risarcimento danni che spesso vengono avanzate dalle vittime o dai loro familiari. Talvolta si è giunti addirittura al fallimento della diocesi (cioè, ad esempio, è accaduto a Los Angeles negli Stati Uniti), a causa delle quantificazioni multimilionarie dei danni. Per quanto attiene il problema dal punto di vista dell'ordinamento italiano ved. M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, Torino, 2019; P. CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), n. 17, 2013, p. 1 ss.; A. PEREGO, C. RUSCONI, *La responsabilità verso i piccoli "umiliati e offesi" tra diritto civile e diritto canonico*, *Nota a Trib. Bolzano 21 agosto 2013, n. 679*, in *Jus*, 2014, 2, pp. 407-451.

¹⁴¹ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 27.

in senso lato, riferendosi ovviamente alle norme di diritto privato, ma anche, e soprattutto trattandosi di delitti, alle norme di carattere penale dell'ordinamento secolare. In questo modo si invita, correttamente, alla prudenza e ad evitare di compiere attività di ricerca illecite per lo stato ospitante. Le ipotesi di conflitto potrebbero essere numerose, siano sempre cedevoli le norme ecclesiastiche¹⁴².

Successivamente¹⁴³ si dispone che «l'indagine previa canonica deve essere svolta indipendentemente dall'esistenza di una corrispondente indagine da parte delle autorità civili». L'autonomia del sistema canonico viene quindi ribadita¹⁴⁴, per agire non è necessario nella maniera più assoluta un confronto con le autorità secolari, tantomeno autorizzazioni o permessi. «Qualora però la legislazione statale imponga il divieto di indagini parallele alle proprie, l'autorità ecclesiastica competente si astenga dall'avviare l'indagine previa e dia comunicazione al DDF di quanto è stato segnalato, allegando eventuale materiale utile». Il Vescovo che, per ipotesi, fosse giunto a conoscenza della notizia non dovrebbe pertanto iniziare alcuna ricerca se ciò fosse vietato dalle regole nazionali. Si desidera però che il dicastero romano venga immediatamente informato, affinché possa formarsi un quadro chiaro della situazione.

Poi se apparisse «opportuno attendere la fine delle indagini civili per acquisirne eventualmente le risultanze o per altri tipi di motivazione, è bene che l'Ordinario o il Gerarca si consigli in proposito con il DDF»¹⁴⁵. Il Dicastero lascia una certa discrezionalità, in merito alla sospensione, all'operatore canonico che si deve avvedere delle peculiarità del caso. Le motivazioni possono essere le più svariate. Si pensi ad esempio a fatti tenuti segreti per la buona riuscita delle indagini o a verbali

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ *Ivi*, punto n. 26.

¹⁴⁴ La questione, seppur storicamente discussa da numerosi canonisti, viene qui preferibilmente risolta in modo positivo. Ved. sul punto il manuale istituzionale di A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., p. 1 ss.

¹⁴⁵ Ved. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., punto n. 26.

di interrogatori all'imputato o a testimoni esterni¹⁴⁶. Le risultanze dell'investigazione non sempre sono analoghe, ciò importa, con la dovuta accortezza, che spesso sia utile entrare in contatto con le autorità civili per dar vita ad un proficuo confronto. Le direttive sulle indagini, se rispettate, potrebbero effettivamente condurre a delle ricerche più accurate.

7. Conclusioni

L'adozione del Vademecum, come detto, figurava al primo punto dei 'Punti di riflessione' durante il summit in Vaticano del febbraio 2019¹⁴⁷. Dotare i capi delle Chiese locali di un tale strumento è fondamentale per aiutarli nel far fronte a crimini molto delicati. Costoro spesso possono risultare ampiamente impreparati dal punto di vista giuridico, non per loro demeriti.

In tema di *notitia de delicto*, più in generale di indagine previa, il testo pubblicato dal Dicastero per la Dottrina della Fede risolve diverse questioni dubbie, come si è potuto apprezzare alla luce dei punti affrontati nel presente lavoro. Pone fine a diverse difficoltà riscontrate dai pratici nella gestione di un caso, soprattutto nella prima e forse più delicata fase dell'intero procedimento.

Ragguardevole è stata la scelta di non usare un linguaggio forbitto denso di tecnicismi, si è permesso a tutti di poter comprendere ed applicare il piccolo 'manuale' senza eccessive difficoltà. Positiva è anche la scelta di non trattare ogni possibile punto di diritto, ma soffermarsi soprattutto sulle questioni più controverse, come, ad esempio la segnalazione rilevante o i rapporti tra autorità civili e canoniche. Parimenti opportuna

¹⁴⁶ Trattasi in fin dei conti delle stesse esigenze che si manifestano alle autorità di polizia che conducono delle indagini in genere, anche all'interno degli ordinamenti secolari.

¹⁴⁷ Ved. FRANCESCO, *Punti di riflessione in preparazione all'incontro La protezione dei minori in Vaticano*, cit.

sembra la decisione di introdurre molte indicazioni sotto forma di monito o consiglio, non di imposizione.

L'assenza di obblighi in senso stretto e la forte colloquialità dei punti hanno altresì condotto ad una nuova strategia comunicativa. I *mass media* hanno infatti potuto confrontarsi con un testo relativamente semplice e facilmente comprensibile nella maggior parte dei suoi capitoli, immediatamente sottoposto alla loro attenzione. Una volta predisposto, lo si è pubblicato sin da subito nel sito del Vaticano, evitando di cecarlo all'opinione pubblica com'era accaduto in passato per l'Istruzione *Crimen Sollicitationis* e, in un primo tempo, per il *Motu proprio SST*.

La presenza di un lessico non tecnico mette in risalto un altro aspetto, l'assenza di vincolatività delle direttive del *Vademecum*: non si tratta di un documento contenente norme giuridiche in senso stretto. Lo stesso può dirsi in relazione a tutti quei provvedimenti che condividono la medesima natura giuridica del *Vademecum*, ad esempio le *Linee guida* della CEI (2019) per far fronte ai casi di abuso sessuale su minori. È auspicabile comunque che gli operatori pastorali, data l'autorevolezza dei redattori, rispettino e seguano alla lettera il contenuto dei documenti, evitando di discostarsene; si ricordi pur sempre che costoro non sono periti nella materia.

L'analisi delle indicazioni in tema di *notitia de delicto* e indagine previa arricchita da tutte le considerazioni che ne sono scaturite, permette pertanto di offrire una valutazione positiva sul contenuto e sul *modus operandi* del testo adottato dall'ex Sant'Uffizio, non facendo venir meno però la consapevolezza della necessità di un continuo e solerte monitoraggio dei *delicta contra sextum cum minore* e di opportuni aggiornamenti normativi e pastorali.

DARIO SANDONÀ, Dalla *notitia de delicto* all'indagine previa. Note a margine del Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici

Il contributo esamina il recente Vademecum del Dicastero per la Dottrina della Fede, pubblicato il 16 luglio 2020 e aggiornato in data 5 giugno 2022, in tema di abusi sessuali su minori commessi da membri del clero cattolico. In particolare, si analizzano le principali linee guida inerenti la ricezione della *notitia de delicto* e lo svolgimento dell'indagine previa, nonché gli inevitabili rapporti tra autorità civili e canoniche in queste delicate fasi del procedimento penale.

Parole chiave: Vademecum, Dicastero per la Dottrina della Fede, clero, abuso sessuale, minori, *notitia de delicto*, indagine previa, autorità civili.

DARIO SANDONÀ, From the *notitia de delicto* to the preliminary investigation. Notes in the margin of the Vademecum on certain points of procedure in treating cases of sexual abuse of minors committed by clerics

From the *notitia de delicto* to the preliminary investigation. Notes in the margin of the Vademecum on certain points of procedure in treating cases of sexual abuse of minors committed by clerics. This contribution explores the Vademecum of the Dicastery for the Doctrine of the Faith published on July 16, 2020 that deals with sexual abuses of minors committed by members of the Catholic clergy, recently updated on June 5, 2022. In particular, attention is focused on the guidelines concerning the receipt of the *notitia de delicto* and the conduct of the preliminary investigation in all its steps. Nevertheless, the focus is on the inevitable relations with the civil authorities in these delicate phases of the criminal proceedings.

Key words: Vademecum, Dicastery for the Doctrine of the Faith, clergy, sexual abuses, minors, *notitia de delicto*, preliminary investigation, civil authorities.

